



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 12 maggio 2019

Le notizie sotto il riflettore... in breve



Concorso Allievi Agenti della Polizia di Stato

Il Tar ammette idonei alla prova scritta alle selezioni.

Importante pronuncia in sede cautelare del Tar Lazio – Roma in merito allo scorrimento della graduatoria del concorso a 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

La vicenda trae origine dal concorso bandito il 18 maggio 2017 per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Il 26 maggio 2017, infatti, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale "Concorsi ed Esami" il bando di concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Dopo la prova scritta veniva formata la graduatoria di merito ed i vincitori venivano avviati, prima alla selezione fisico-psichico-attitudinale e poi al corso di formazione per Allievo Agente della Polizia di Stato al termine del quale venivano immessi in ruolo.

Con D.Lgs. 29 maggio 2017, n.95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia", venivano apportate una serie di modifiche ai Decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.335 e 337, nonché al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, concernenti gli ordinamenti del personale dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato.

In particolare i suddetti requisiti per accedere alla carriera di Agente della Polizia di Stato venivano modificati come segue:

- Età massima : 26 anni (invece di 30 anni);
- Titolo di studio: diploma di scuola superiore (invece di licenza media).

Il 12.02.2019 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge 11.02.2019 n.12. Con detta legge, al fine di agevolare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai concorrenti provenienti dai ruoli delle Forze Armate viene confermato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di n. 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

La legge in questione, tuttavia, prevede nuovi requisiti per l'arruolamento nella Polizia di Stato ed in particolare un'età inferiore ai 26 anni e il diploma.

Tali requisiti secondo il principio di irretroattività della legge, possono essere applicati solo ai concorsi banditi successivamente alla data del 29.05.2017.

In tal senso va rilevato ed evidenziato che l'8 novembre 2018, 459 idonei non vincitori e 30 ricorrenti (per un totale di 489 Allievi Agenti) ripescati dal concorso pubblico a 1148 posti attraverso lo scorrimento della graduatoria sono stati avviati alla frequenza del 204° corso di formazione per Agente della Polizia di Stato.

In data 15.03.2019 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Specialen.21. l'avvio del procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato sulla scorta dei nuovi requisiti (non aver superato 26 anni di età e diploma di scuola media superiore).

Avverso detto provvedimento ricorrevano al Tar Lazio – Roma, alcuni aspiranti Allievi Agenti, i quali pur avendo superato la prova scritta con punteggi elevati si erano visti escludere per aver superato il (nuovo) limite di età di 26 anni.

Gli stessi, rappresentati e difesi dagli Avvocati Pietro Barbaro e Mariagrazia Rua del foro di Reggio Calabria, che eccepivano una serie di illegittimità, chiedevano una declaratoria di annullamento degli atti impugnati ed, in particolare, del decreto di esclusione dalle selezioni fisico-psichico-attitudinale.

I due professionisti, legali del SIULP (Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia) tra i motivi di ricorso comprendevano, tra l'altro, la violazione del principio del tempusregitactum, la violazione delle regole del bando di concorso vigenti al momento della pubblicazione dello stesso, l'illogicità, la contraddittorietà, l'ingiustizia manifesta e la disparità di trattamento nonché la perdita di chance.

La Sezione I quater del Tar Lazio – Roma con il decreto n.92592/2019 dell' 8 maggio u.s. rilevato che le prove alle quali in sostanza i ricorrenti che chiedono di essere ammessi sono calendarizzate a partire dall'8 maggio e dunque quantomeno per alcuni di essi in epoca antecedente l'esame in sede collegiale della domanda cautelaredisponeva l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle prove fisico-psichico-attitudinali in corso di svolgimento.

Roma 09 Maggio 2019

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenza fiscale@siulp.it

Retrodatazione decorrenza giuridica della qualifica per i V.Ispettori del IX corso

La questione della retroattività giuridica della qualifica di vice Ispettore, per i vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per l'immissione nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, è stata più volte all'attenzione del SIULP.

Su queste stesse pagine abbiamo ricordato come essa sia stata oggetto di interrogazioni parlamentari (vedi notiziario Flash nr. 50 del 9 dicembre 2017 e <https://www.siulp.it/ix-corso-vice-ispettori-interrogazione-parlamentare-decorrenza-giuridica-retroattiva.html>),

nonché materia di discussione sia in sede tecnica, leggi:

<https://www.siulp.it/incontro-tecnico-per-le-integrazioni-correttive-del-d-l-vo-95-del-29-05-2017.html>;

https://www.siulp.it/wp-content/risorse/2018/07/2018_07_02_esito_riunione_correttivo_riordino.pdf

che in sede politica, per le integrazioni correttive del D. L.vo 95 del 29.05.2017, leggi:

<https://www.sulp.it/esito-incontro-con-il-sottosegretario-molteni.html>.

Ritorniamo oggi sull'argomento perché la questione ha avuto sviluppi giurisprudenziali.

In particolare, ad occuparsene è stato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, al quale si è rivolto un nutrito gruppo di neo vice Ispettori al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla retrodatazione del proprio inquadramento.

La Sentenza che interessa è la nr. 12772/2018 (Sezione Prima Quater), resa nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019.

Ricordiamo che la procedura concorsuale in questione, dopo l'espletamento della prova preselettiva il 24 giugno 2014 e la valutazione dei titoli di servizio, si è conclusa con la graduatoria finale del 12 giugno 2017 con cui sono stati individuati i vincitori ammessi al corso di formazione necessario per l'acquisizione della qualifica superiore; quindi, il corso, iniziato il 12 settembre 2017, si è concluso, con il superamento della prova finale, in data 11 marzo 2018.

La tesi sostenuta per la reclamata retrodatazione dell'inquadramento all'1.1.2005, si fonda essenzialmente sul cosiddetto principio dell'annualità, riconosciuto dall'articolo 6 del decreto legislativo numero 53 del 2001 con riferimento alla qualifica di vice ispettore tecnico, qualifica equiparata a quella di vice ispettore dalla tabella 3 allegata al d.P.R. numero 337 del 1982, richiamata dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo numero 197 del 1995.

Ciò sulla base dell'articolo 25 ter del d.P.R. numero 337 del 1982 che riconosce ai vincitori del concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, in seguito al superamento degli esami finali del corso di formazione, l'anzianità giuridica a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze nell'organico, in forza della equiparazione tra la qualifica di vice ispettore tecnico e quella di vice ispettore, conseguita dai ricorrenti.

La Sentenza del TAR Lazio è, purtroppo, negativa, ma è comunque una sentenza di primo grado, e, come tale, impugnabile.

Nella motivazione il Collegio argomenta che l'articolo 25 ter del d.P.R. numero 337 del 1982, nella parte in cui riconosce ai vincitori del concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico la retrodatazione dell'anzianità giuridica al 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono resi vacanti i posti da essi ricoperti, non è applicabile ai ricorrenti che non appartengono al personale tecnico-scientifico della Polizia di Stato, il cui ordinamento è retto, appunto, dal d.P.R. numero 337 del 1982.

Ciò perché i medesimi ricorrenti, sono compresi nel personale della Polizia di Stato che espletata funzioni di polizia, con ordinamento disciplinato, invece, dal d.P.R. numero 335 del 1982, ove nessuna norma prevede la retrodatazione dell'anzianità giuridica per i vincitori del concorso interno alla qualifica di vice ispettore.

Neppure, a parere dei giudici amministrativi, può condividersi l'assunto secondo cui l'articolo 25 ter del d.P.R. 337 del 1982 sarebbe agli stessi applicabile in forza del combinato disposto con la tabella 3 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo numero 197 del 1995, in quanto, con quest'ultima disposizione, è stata sostituita la tabella B allegata al d.P.R. numero 337 del 1982 con la tabella 3 allegata al decreto legislativo numero 197 del 1995.

Peraltro, l'equiparazione di cui alla detta tabella tra le qualifiche del personale che esplica attività tecnico-scientifica e personale che esplica funzioni di polizia ha la precisa ed esclusiva finalità di collocare sullo stesso piano, nell'ambito dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, dipendenti che svolgono funzioni diverse, senza che ciò implichi, tuttavia, la sovrapposizione e la identità dei percorsi di carriera. Diversamente opinando, non avrebbe senso la distinzione tra i ruoli delle diverse categorie di personale di polizia che è sancita da ordinamenti distinti, con i richiamati dd.PP.RR. numero 335 e numero 337 del 1982. Essendo espressamente previsti diversi sviluppi di carriera, ciascuno con una specifica disciplina, non è possibile applicare, per analogia, al personale che progredisce in carriera nell'ambito di un ordinamento le regole di inquadramento e di anzianità proprie dell'altro ordinamento.

Per le sopra esposte ragioni, il TAR del Lazio ha ritenuto di rigettare la richiesta di retrodatazione della anzianità giuridica dell'inquadramento a decorrere dal 1 gennaio 2005, con riferimento all'ultimo anno del quadriennio nel quale si sarebbero resi vacanti i posti, anziché all'anno iniziale.

Secondo il collegio Amministrativo, il cosiddetto principio della annualità, introdotto dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo numero 95 del 2017, modificando l'articolo 27 del d.P.R. numero 335 del 1982, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, consiste semplicemente nel principio della copertura annuale di tutti i posti resisi disponibili nell'anno precedente.

La norma, quindi, stabilisce che i concorsi, sia pubblico che interno, siano espletati con cadenza annuale, ma non prevede, invece, alcuna retrodatazione dell'inquadramento dei vincitori dei vari concorsi espletati a cadenza annuale. Pertanto, in mancanza di una specifica norma che consenta l'inquadramento nella qualifica di vice ispettore con efficacia retroattiva, si deve ritenere che tutti i vincitori di concorso siano inquadrati a decorrere dal primo giorno di conseguimento della qualifica, giorno coincidente, per i vincitori del concorso interno, con il primo giorno successivo all'esame finale prescritto per il superamento del corso di formazione.

Alla stregua di tali considerazioni, la salvaguardia dell'anzianità, in applicazione dell'articolo 45, comma 24, del decreto legislativo numero 95 del 2017, con cui in sede di revisione dei ruoli delle forze di polizia,

stabilisce che i vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 95 del 29 maggio 2017 precedano in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal medesimo decreto legislativo e siano iscritti nel ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente, non presuppone affatto che ai vincitori del concorso interno bandito nel novembre 2017 spetti la retrodatazione dell'anzianità nella qualifica prefigurata dai ricorrenti. Peraltro, il concorso da ultimo bandito è ancora in corso di svolgimento, con la conseguenza che nessuno scavalco è configurabile in concreto.

Del pari, infondata viene giudicata la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dai ricorrenti.

Al riguardo, i Giudici del TAR Lazio concludono che nel caso controverso non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra situazioni uguali.

Ciò perchè la carriera dei vice ispettori tecnici segue un percorso diverso e, nell'ambito di essa, la norma che prevede la retrodatazione dell'anzianità giuridica si colloca in un assetto ordinamentale del tutto distinto da quello del personale che svolge funzioni di polizia in senso stretto.

Il beneficio riconosciuto ai vice ispettori tecnici, per quanto opinabile, rientra nella discrezionalità del legislatore che ha voluto riconoscere ad essi un trattamento di favore al momento del conseguimento della qualifica.

Il mancato riconoscimento ai Vice Ispettori di Polizia dello stesso beneficio, seppure discutibile sul piano della politica legislativa, non può essere ritenuto manifestamente ingiusto e irragionevole, essendo collocati i vice ispettori di polizia in un ruolo del tutto distinto da quello del personale tecnico, per cui i benefici riconosciuti ai vice ispettori tecnici non incidono negativamente sulla posizione giuridica dei vice ispettori di polizia.

ROMANO (Siulp), su parole Saviano diciamo giù le mani dalla Polizia

L'Istituzione è patrimonio del Paese e baluardo a garanzia della democrazia.

Il tifo da stadio che contrassegna le polemiche sterili di chi, per meri interessi di parte, vuole strumentalmente e forzatamente schierare la Polizia di Stato, le sue donne e i suoi uomini a servizio di questo o di quello schieramento partitico, sono infondate, eversive e irrispettose del prestigio e della integrità dell'Istituzione ma anche dei suoi caduti che, senza se e senza ma hanno sacrificato la propria vita a difesa della democrazia e della sicurezza dei cittadini e dei valori costituzionali.

Ci saremmo aspettati, soprattutto da chi ha un ruolo pubblico, non solo maggiore rispetto ma soprattutto cautela nel commentare l'operato della Polizia di Stato a garanzia dei diritti costituzionali di chi, nella competizione elettorale, manifesta idee diverse e contrapposte ad altri schieramenti. Soprattutto quando ciò avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le fasi della campagna elettorale.

Etichettare donne e uomini che garantiscono l'espressione delle proprie idee, purché non palesemente contrarie alle leggi e ai valori costituzionali del nostro Paese, anche a rischio della propria incolumità considerato il frequente livello di inciviltà e violenza che si registra negli scontri elettorali, è il modo più veloce per collocarsi nella schiera dei violenti e di chi non ha rispetto per i servitori/rappresentanti del nostro Stato democratico.

La non condivisione delle idee di uno schieramento politico non può passare attraverso l'offesa alle migliaia di donne e uomini della Polizia di Stato che con abnegazione e senso del dovere garantiscono a tutti di esprimere le proprie idee.

E' veramente penoso constatare, conclude Romano, che quando non si hanno argomentazioni politiche da contrapporre agli avversari politici, si sceglie la strada dell'offesa e della denigrazione dei servitori dello Stato. Giacché questa vicenda una cosa ce l'ha insegnata a noi addetti ai lavori: ovvero che in questo Paese è giunto il momento che a parlare di sicurezza e di lotta alla criminalità siano quelli che veramente si impegnano nel contrasto alle mafie e non più i tuttologi che con le mafie si arricchiscono e trovano posizioni di visibilità pubblica e diversamente mai avrebbero avuto.

Ai familiari dei nostri caduti che si sono sentiti vilipesi da queste frettolose e irrispettose collocazioni, sempre nel solco dello spirito di servizio al Paese e di rispetto dei valori costituzionali, chiediamo scusa noi, per chi dovendolo fare, non l'ha ancora fatto.

Alla politica, ai rappresentanti dei partiti e a chiunque intervenga su questi temi, facciamo appello ad avere maggiore rispetto delle donne e degli uomini in uniforme che servendolo quotidianamente anche a rischio della propria vita, ne rappresentano i valori migliori e l'esempio da seguire perché essi sono un patrimonio della democrazia e del nostro Paese

Roma, 9 maggio 2019

Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali. Firmato il FESI 2018

Il giorno 8 maggio 2019 è stato firmato dal SIULP l'intesa sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali che si riferiscono all'anno 2018. La riunione si è svolta presso la Sala Consiglio del Gabinetto del Ministro all'interno del Viminale alla presenza del Ministro dell'Interno Sen. Matteo Salvini, del Sottosegretario

all'Interno On. Nicola Molteni, del Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, del Capo di Gabinetto del Ministro Prefetto Matteo Piantadosi, del Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali Maria De Bartolomeis e del Dirigente del T.E.P..

Grazie all'aumento delle risorse utilizzabili e all'aumento, rispetto alla dotazione dello scorso anno, di una disponibilità aggiuntiva di circa 10 milioni di euro, di cui 7 milioni 350 mila euro provenienti dall'incremento delle somme poste del Fondo, e 2 milioni 550 mila dal contratto sottoscritto lo scorso anno è stato possibile firmare il Fesi 2018.

Le cifre concordate rispetto alla copertura finanziaria per il Fesi 2018 sono le seguenti:

- Reperibilità 17,50 euro
- Cambio turno 8,70
- Presenza giornaliera 4,55
- Servizio alta montagna 6,40

Mantenendo vivo quel senso di responsabilità che ha contraddistinto il nostro agire, abbiamo ritenuto, come già affermato, che la destinazione delle risorse aggiuntive, così peraltro come disposto il DPCM del 21 marzo 2018, debba ripagare il personale impiegato nei turni di servizio serali e notturni del controllo del territorio e delle sale operative e/o radio. Fasce d'impiego e tipologie di servizio che notoriamente arrecano maggiore disagio al personale in servizio operativo nelle Questure, nei Commissariati e in tutte le specialità della Polizia di Stato.

Il compenso per il controllo del territorio sarà attribuito al personale effettivamente impiegato, nelle fasce serali e notturne, nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle Questure o dalle sale radio dei Commissariati distaccati, in altre parole centro di risposta 113 oppure 112 Nue, e dalle sale operative o sale radio delle specialità. Spetta lo stesso compenso anche a chi concorre al dispositivo di controllo del territorio nelle medesime fasce orarie. Per fasce orarie si considerano gli orari compresi tra le 19 e le 07.

Chi è impiegato occasionalmente il compenso è attribuito in ragione del numero effettivo dei turni effettuati. È cumulabile con la presenza esterna. Tale indennità non è cumulabile, invece, con l'indennità di ordine pubblico e con l'indennità di missione.

Gli importi saranno stabiliti solo dopo la rilevazione degli aventi diritto e dal numero delle turnazioni. Le somme potrebbero attestarsi, verosimilmente, intorno ai 4,70 euro circa per i turni serali e circa 9,50 euro per i turni notturni.

Il SIULP ha sollecitato l'impegno a corrispondere le somme previste dal Fesi nel più breve tempo possibile. Per l'indennità di controllo del territorio il pagamento potrebbe aversi in seguito in relazione al tempo necessario per definire sia l'esatto numero dei servizi sia gli eventi diritto.

E' stato chiesto con forza nel corso dei lavori preparatori la modifica della norma riguardante il calcolo del forfettario per i cambi turno previsto per i Reparti Mobili. Il metodo fino a oggi utilizzato, che prevede la liquidazione in dodicesimi, ha dato luogo a una serie di controverse interpretazioni e per le quali abbiamo chiesto e ottenuto la definizione di regole, certe e omogenee, che rimuovano ogni residuale perplessità.

L'accordo firmato contiene, pertanto, un profilo normativo assolutamente chiaro, e che non potrà essere più discusso dando luogo a spiegazioni che definiamo eufemisticamente fantasiose e consentirà, assolutamente, il pagamento totale dell'emolumento a chi è in forza ai Reparti Mobili, prevedendo la decurtazione, mediante il calcolo in dodicesimi, solo per coloro e solo per i mesi nel corso dei quali l'appartenenza è venuta meno per un trasferimento oppure per un'aggregazione.

Appartenenza e non la presenza, considerando, inoltre, imprescindibile le assenze legittime ovvero congedi, malattie, permessi, come aspetti che non possono minimamente intaccare il diritto in questione.

Al personale in forza presso i reparti mobili ed effettivamente impiegati negli stessi spetta, quindi, un compenso annuo pari a 610 euro. Ai fini del suddetto computo sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio, le fattispecie espressamente indicate per la produttività collettività.

Nel corso del nostro intervento, prima della firma, è stato chiesto, inoltre, l'apertura immediata del tavolo contrattuale per la definizione della coda normativa relativa all'accordo dello scorso anno, e quello della nuova area dirigenziale in modo da far cessare le ingiuste e perduranti sperequazioni che si stanno consumando ai danni delle donne e degli uomini in uniforme. E' stato sollecitato, oltre al resto, anche il Decreto sulla rappresentatività del Ministro della Funzione Pubblica.

Prelievo sulle pensioni superiori ai centomila euro

Una circolare dell'Inps annuncia che la riduzione partirà dal 15% per la quota di assegni tra 100mila e 130mila euro fino ad arrivare al 40% per la quota oltre 500mila euro. La manovra approvata dalla maggioranza di governo prevede, infatti, che a partire dal primo gennaio 2019 e per 5 anni, "i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100mila euro lordi su base annua sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi stessi".

Come detto, il prelievo sarà del 15% per la quota di importo da 100mila a 130mila euro, del 25% per le pensioni da 130mila a 200mila euro; del 30% da 200mila a 350mila euro, del 35% per la quota di importo da 350mila a 500mila euro e del 40% per gli assegni sopra il mezzo milione. Ai fini dell'individuazione

dell'importo pensionistico complessivo, spiega l'Inps, rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi. Non sono considerate le pensioni d'invalidità e quelle riconosciute alle vittime del dovere. Il taglio riguarderà esclusivamente gli importi calcolati con sistema retributivo o misto. Salve, quindi, quelle totalmente calcolate con il contributivo. Al momento del varo del cosiddetto prelievo di solidarietà il governo aveva detto di attendersi 415 milioni di euro.

Riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: Esito esame congiunto

Nella giornata odierna presso la "Sala Azzurra" della Segreteria del Capo della Polizia, si è tenuto l'esame congiunto sullo schema di D.M. recante la riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L'incontro presieduto dal Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale Prefetto Stefano Gambacurta è stato partecipato dal Capo Ufficio di Staff dell'Ufficio Studi per l'Amm.ne Gen.le di P.S. V. Prefetto Giovanni Migliorelli, dal Dr. Gaspare Caliendo, dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali V.Pref. Maria De Bartolomeis.

In esordio il Prefetto Gambacurta ha illustrato il progetto di riorganizzazione del Dipartimento avviato il 7 ottobre del 2016 e finalizzato all'efficientamento ed a disegnare una struttura sempre più in linea con le esigenze della società civile.

Allo stato attuale il Dipartimento è organizzato con 20 Direzioni Centrali che hanno un assetto ordinativo che si rifà a ben 30 atti ordinativi, adottati nel corso del tempo a partire dal 1984.

Ciò ha determinato, ovviamente, la necessità di una razionalizzazione formale al fine di pervenire ad un atto ordinativo unico.

Uno degli aspetti fondamentali del progetto è costituito dalla creazione della Centrale Unica degli Acquisti e della Centrale Unica dei Pagamenti (individuato nel polo centrale per i servizi di Ragioneria) che avranno un compito di delibazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della P.S. comprese quelle Interforze nonché il controllo unico dei flussi di spesa.

Il progetto di riorganizzazione dal punto di vista delle posizioni dirigenziali interessa le qualifiche sino a I Dirigente.

Per quanto riguarda la riorganizzazione sul versante della Polizia di Stato, vi sarà una rivisitazione ed un aggiornamento dei posti funzione che saranno fissati da un decreto ministeriale.

Saranno interessati da interventi modificativi la Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione e l'UCIS che saranno soppresse nel momento in cui sarà adottato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. In particolare le Direzioni Centrali di cui saranno sostituite da due servizi collocati rispettivamente in seno alla Direzione Centrale del Personale (Istituti di Istruzione) e Coordinamento (UCIS).

La riorganizzazione comporterà il taglio di una posizione da Vice Prefetto e tre da Vice Prefetto Aggiunto.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato l'attuale dotazione, di 108 I Dirigenti, sarà aumentata a 125 unità con posizioni strutturate e cioè con I Dirigenti titolari di divisioni o, comunque di posti di funzione.

Per quanto concerne, invece, i Dirigenti Superiori vi sarà una riduzione da 63 a 60 unità.

Infine, in ordine alle posizioni dei ruoli tecnici, i I Dirigenti del ruolo Tecnico saranno aumentati da 19 a 32 unità, mentre per i Dirigenti Superiori da 15 unità si passerà a 11 unità.

Il Siulp, ha osservato che dal contenuto della Relazione Tecnica emerge la soppressione di alcuni servizi, in primis quello Tecnico Scientifico, rispetto alla quale ha manifestato la propria assoluta contrarietà.

Inoltre la predetta Relazione prevede in molti casi il principio dell'alternanza nella logica di un bilanciamento dei posti funzione (Dirigente Sup. e Vice Prefetto) che non può essere condiviso per quanto riguarda l'Ufficio per le Relazioni Sindacali in ossequio ad un principio cardine della L.121/81.

Ed ancora. Il Siulp ha chiesto, ad ogni buon conto, di conoscere la consistenza delle piante organiche al fine di avere un quadro complessivo puntuale ed organico della situazione attuale e di quella che si intende disegnare con il progetto di riorganizzazione.

Così come ha manifestato le proprie perplessità in ordine alla soppressione della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione con relativo riassorbimento in altre articolazioni del Dipartimento in considerazione della necessità di avere una struttura organica in funzione del momento formativo che assume sempre più un ruolo di centralità nelle politiche della sicurezza.

Infine, il Siulp si è riservato di inoltrare una nota articolata e dettagliata in merito all'intero progetto di riorganizzazione ed ha chiesto la calendarizzazione di successivi incontri finalizzati ad approfondire la portata e gli effetti dell'intero progetto.

Roma, 06 Maggio 2019

tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 19/2019 del 12 Maggio 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati